

Rita Rolli

**L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE
PERDURANTI INSIDIE DELLA
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.
PERSONALITÀ ELETTRONICA,
PROCESSI DECISIONALI DEGLI
AMMINISTRATORI E *BUSINESS
JUDGEMENT RULE*: VERSO UN'AI
JUDGEMENT RULE?**

Estratto



Lefebvre Giuffrè

RITA ROLLI *

L'intelligenza artificiale e le perduranti insidie della soggettività giuridica. Personalità elettronica, processi decisionali degli amministratori e *business judgement rule*: verso un' *AI judgement rule*?

SOMMARIO: 1. AI e *Roboboard*: le perduranti insidie della soggettività giuridica. Considerazioni a margine della cd. personalità elettronica. — 2. Doveri fiduciari degli amministratori e AI: verso un' *AI judgement rule*? — 3. Processi decisionali e AI. — 4. Intelligenza artificiale e competenze.

1. Intelligenza artificiale ⁽¹⁾ e doveri degli amministratori, il cui contrattare è la responsabilità degli amministratori: dunque, mi occuperò di come gli strumenti di intelligenza artificiale possano incidere sullo spettro dei doveri fiduciari degli amministratori e sul relativo sindacato: in ultima analisi, sull'applicazione in questa materia della *business judgement rule*, come aspetto rilevante della emergente cd. *corptech*.

In via preliminare vorrei fare un cenno ad una circostanza che, pur verificatasi, è ritenuta dalla letteratura un'ipotesi assolutamente futuribile ⁽²⁾, ma che penso sia da tenere presente, evocando l'essenza del fenomeno di cui oggi discutiamo.

(*) Professoressa ordinaria di Diritto privato nell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Il presente contributo recepisce l'intervento su Processi decisionali, AI, Cybersecurity ed incidenza sulle scelte gestorie, svolto in occasione del convegno "Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: AI Act, NIS2, opportunità e impatti sulla Governance delle Società di Capitali" del 30 maggio 2025 presso la Bologna Business School.

⁽¹⁾ L'intelligenza artificiale può essere definita come « la capacità di un computer o di un robot di eseguire compiti tradizionalmente eseguiti da esseri intelligenti », cosicché « [r]ealizzare l'IA significa sviluppare sistemi dotati delle funzioni tipiche dei processi intellettivi umani, quali percepire, associare un significato e ragionare su ciò che si percepisce, decidere, compiere azioni, comunicare o apprendere dall'esperienza »: L.C. AIELLO, *Intelligenza artificiale*, in *Enc. italiana*, 2015. Si vedano L. ENRIQUES - A. ZORZI, *Intelligenza artificiale e responsabilità degli amministratori*, in *RDS*, 2023, 1.

⁽²⁾ Riferimenti al *Roboboard*, etichettato come "Intelligenza Artificiale Autonoma" (*AI Autonomous*), in R. SANTAGATA, *Intelligenza artificiale, adeguatezza degli assetti "tecnici" e principio di precauzione nell'amministrazione delle società quotate*, in *Riv. dir. impr.*, 2022, 309. Si vedano anche N. ABRIANI - G. SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fin Tech alla Corp Tech*, Bologna, 2021, 153. U. TOMBARI, *Intelligenza artificiale e corporate governance nella società quotata*, in questa *Rivista*, 2021, 1431 ss., analizza la prospettiva di « un vero e proprio *roboboard* all'interno del quale non vi sarebbero più persone fisiche. Conseguenza di tale scenario potrebbe essere il superamento di esigenze che, nel corso del tempo, hanno portato all'introduzione degli amministratori indipendenti. In altri termini, ci si può domandare se in presenza di robocomponenti appositamente programmati per non disattendere la legge e lo statuto e per perseguire nel modo più efficiente l'interesse sociale, gli amministratori indipendenti continuerebbero a mantenere una qualche funzione ».